



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO 4°

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, alla pubblica udienza del 2.3.2017 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. **9221/2016** R.A.C.C.

TRA

elettivamente domiciliata in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 20, presso lo Studio degli Avv.ti Nicola Petracca e Andrea Solfanelli che la rappresentano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in sostituzione del precedente difensore,

RICORRENTE

E

in persona dell'Avv.to Francesco Spadafora nella qualità di Responsabile del Contenzioso Civile, Amministrativo e del Lavoro nella Direzione Affari Legali e Societari della Società in virtù dei poteri conferitigli con procura dell'11.12.2013 n. rep. 2134 Notaio Tucci di Roma, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n.326 presso lo studio dell'Avv.to Claudio Scognamiglio che la rappresenta e difende giusta procura a margine della memoria difensiva,

CONVENUTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato telematicamente il 4.3.2016 ed iscritto a ruolo il 9.3.2016 la ricorrente in epigrafe nominata, giornalista professionista dal 1983, esponeva: di avere iniziato a lavorare alle dipendenze della nel 1979 in forza di diversi contratti di lavoro a tempo determinato nella categoria "redattore"; di essere stata assunta dalla nel luglio del 1987 a seguito di una transazione sindacale con contratto giornalistico presso il , inquadrata nella redazione Esteri in qualità di redattore ordinario; che a decorrere dalla stessa data venivano affidati alla giornalista incarichi di inviato speciale del e la conduzione dell'edizione del delle 13.00; che nel 1991 veniva nominata inviata, pur continuando a condurre il Tg; di essere rimasta ferita il 9.2.1995 in un agguato in Somalia; di avere quindi lasciato il passando a per condurre prime e seconde serate; di essersi occupata nel 1996 della conduzione di di

essere stata promossa nel giugno del 1996 nella categoria di "Capo Redattore" ad personam; che con successiva delibera consiliare del luglio 1996 veniva nominata assistente del Presidente del Consiglio di Amministrazione della responsabile della "Comunicazione" nell'ambito della Direzione relazione Esterne ed Internazionali, con la qualifica di vicedirettore; di avere realizzato nel 1998 per in seconda serata il programma ; che nell'agosto del 1999 il CdA la nominava corrispondente-responsabile dell'Ufficio per i servizi giornalistici radiofonici e televisivi della Germania con competenza anche sui paesi dell'Est; di avere fatto rientro Roma nell'agosto 2003 ove, ferma restando la qualifica ad personam di capo redattore, veniva assegnata alle dipendenze del Direttore di per le esigenze di programmazione della Rete; che a proponeva un programma da lei ideato ; di essere rimasta senza incarico al termine del programma; che nel maggio del 2008 la deliberava di designare la ricorrente quale Direttore Generale di , incarico che prevedeva altresì che la ricorrente ricoprisse il ruolo di Direttore della omonima Testata; che nei quattro anni e mezzo dell'incarico, la ricorrente operava il totale rinnovamento della struttura, la sua completa digitalizzazione e l'ampliamento del bacino, grazie alla diffusione satellitare e al Digitale Terrestre; che il 24 ottobre 2012 il CdA sollevava la ricorrente dall'incarico senza attribuirgliene altri; che solo a seguito di una diffida extragiudiziale nell'aprile 2013 la dott.ssa veniva nominata dal CdA Presidente di di avere quindi avviato una intensa attività di studio, producendo una serie di progetti editoriali, illustrati al CdA di e presentati ai vertici e divulgati a mezzo di convegni ed articoli di stampa (progetto di alfabetizzazione digitale); che nel maggio 2014, completato il processo di societarizzazione con la cessione di a , il Dg chiedeva alla giornalista di apprestare un nuovo modello organizzativo per contribuendo a definirne la mission; che il modello veniva studiato, elaborato e scritto dalla dott.ssa e poi inviato alle direzioni Strategie, Personale, Marketing nonché esposto direttamente da lei in due riunioni congiunte delle direzioni; che ad agosto 2014 la Direzione Generale diffondeva un ordine di servizio in cui il dott. veniva indicato come Direttore della Direzione Web e la dr.ssa come Vicedirettore; di avere contestato immediatamente, per vie legali la suddetta nomina a cui tuttavia nella persona del Direttore di Risorse Umane e Organizzazione, rispondeva solo a Settembre; che intanto il 15.9.2014 il CdA nominava il responsabile dell'area tecnica (CTO) nella persona di un ingegnere esterno all'azienda, collocando alle sue dipendenze la Direzione che da subito alle riunioni indette dal neo-nominato CTO (Chief Technology Operation) la dr.ssa non veniva mai invitata; che il 2.10.2014 la comunicava formalmente alla ricorrente la nomina a Vicedirettore di avere deciso, disponendo di un bacino di ferie mai godute, pari ad almeno 500 giorni ed atteso il disagio conseguente al demansionamento subito per effetto del comportamento posto in essere dal datore lavoro, di fruire delle ferie; di avere promosso giudizio cautelare avverso siffatto provvedimento di nomina, chiedendo al Giudice del Lavoro di Roma di accertare e dichiarare l'illegittimità della nomina di Vicedirettore di in quanto disposta in violazione delle previsioni di cui agli artt. 11 e 12 del CNLG e comunque illegittima in quanto in violazione delle previsioni di cui all'art. 2103 c.c.; che il Giudice, escussi gli informatori, respingeva il ricorso sul presupposto della inesistenza della lamentata violazione dell'art. 2103 c.c.; di avere proposto reclamo avverso la suddetta ordinanza, definito con provvedimento del 20.4.2015 con il quale il Collegio, pur ritenendo innegabile che da un punto di vista formale l'incarico di Vicedirettore appaia *prima facie* inferiore a quello di Presidente, si è determinato al rigetto delle richieste formulate della ricorrente sulla base dell'assunto per cui, non avendo la dipendente di fatto mai preso servizio dall'agosto del 2014

presso non si sarebbe posta nelle condizioni di conoscere in concreto le attività da svolgere e di raffrontarle con quelle di fatto svolte sino al luglio del 2014; di essere quindi rientrata al lavoro l'11.5.2015; che al momento del rientro, chiedeva che le venissero indicate le mansioni, le deleghe e i collaboratori con i quali avrebbe dovuto condividere l'attività lavorativa, senza ricevere risposta; che da tale momento la sua inattività è rimasta totale; di essere stata esclusa da ogni progetto e dalla partecipazione a tutte le riunioni convocate dal CTO ed anche da quelle alle quali era presente la direzione Web; di avere invano richiesto con solleciti e richieste inviate ai vertici aziendali di conoscere le proprie mansioni, deleghe e collaboratori; che in una mail scriveva il Dott.

1° ottobre 2015: “ *Card* ..non mi sembra tu abbia, in questo momento, tutte queste feconde interlocuzioni (magari fosse)... ”; di avere comunque continuato ad interloquire tanto con il capo del personale quanto con il dott.

neo responsabile delle Strategie del al fine di avere le indicazioni e la declaratoria delle mansioni da svolgere o, in alternativa, una diversa soluzione lavorativa confacente alla professionalità acquisita; che dopo numerose ed insistenti comunicazioni mail, veniva fissato, per il giorno 21 febbraio un incontro presso gli uffici del responsabile del personale con il dott.

che alla riunione non presenziava il Direttore del personale ed il neo responsabile delle Strategie Web non indicava alla ricorrente né le mansioni da svolgere né tantomeno ipotizzava eventuali incarichi alternativi, riservandosi solamente di dare riscontro dopo qualche giorno; che nessuna ulteriore comunicazione veniva data alla ricorrente; che tali circostanze denotano l'illegittimità del comportamento perpetrato dalla società odierna resistente in danno della ricorrente; che tale condotta della convenuta ha comportato il totale svuotamento di ogni mansione con conseguente dequalificazione professionale che ha cagionato in capo alla ricorrente un danno patrimoniale e professionale, all'immagine, un danno biologico, morale soggettivo ed esistenziale.

In punto di diritto la ricorrente deduceva: che il nostro ordinamento attribuisce al datore di lavoro ex art. 2103 cc il potere di modificare unilateralmente il tipo di attività lavorativa cui adibire il prestatore di lavoro, quale espressione del suo diritto di organizzare liberamente la propria impresa; che tale potere, tuttavia, non è discrezionale poiché il datore, nell'esercizio del suddetto *ius variandi*, può adibire il lavoratore soltanto a mansioni superiori ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione, in modo tale da consentirgli la conservazione e l'arricchimento del patrimonio professionale acquisito nella pregressa fase del rapporto; che il datore di lavoro è tenuto, oltre che a motivare le ragioni dell'esercizio dello *ius variandi*, ad esercitarlo nel rispetto della legge, dei contratti collettivi e del principio generale di buona fede; che l'inosservanza della norma di cui all'art. 2103 cc determina l'inefficacia sopravvenuta del provvedimento di assegnazione del nuovo incarico; che il concetto di equivalenza delle mansioni di cui all'art. 2103 c.c. è necessariamente elastico; che nel giudizio di equivalenza non può prescindersi dal contesto organizzativo in cui viene ad esplicarsi la prestazione lavorativa; che il datore di lavoro che, in violazione dell'art. 2103 c.c., adibisce il lavoratore a mansioni di livello inferiore o non equivalenti alle ultime effettivamente svolte ovvero sottoponga il lavoratore ad un processo di sottrazione o svuotamento delle mansioni assegnate, pone in essere un atto illecito il quale lo espone ad una responsabilità risarcitoria derivante da inadempimento contrattuale (art. 1218 c.c.); che in questa prospettiva la condotta di demansionamento comporta a carico del datore di lavoro non soltanto l'obbligo di corrispondere le retribuzioni dovute, ma anche l'obbligo di risarcire il cd. danno da dequalificazione professionale da intendersi, da un lato in termini di impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e di mancata acquisizione di una maggiore capacità e, dall'altro, come *perdita di chance*, cioè di sfruttamento di

particolari occasioni di lavoro; che accanto a tale danno professionale la dequalificazione può determinare conseguenze pregiudizievoli di natura non patrimoniale cd. danno biologico, morale soggettivo ed esistenziale; che la [redacted] nel luglio del 2014 si è determinata a conferire alla ricorrente una carica (quella di Vicedirettore [redacted]) non consona a quelle dalla stessa ricoperte sino a quel momento; che l'ordinanza emessa in sede di reclamo ha riconosciuto l'inferiorità da un punto di vista formale dell'incarico di Vicedirettore rispetto a quello di Presidente in precedenza rivestito; che la nomina di cui si contesta la legittimità è intervenuta senza passare dal vaglio del CDA mentre tutti gli incarichi giornalistici o apicali devono essere obbligatoriamente approvati in sede di CDA [redacted] che da ciò si deduce ulteriormente che l'incarico assegnato alla [redacted] non ha natura editoriale e non può considerarsi apicale; che il conferimento del nuovo incarico ha comportato una compressione ed una svalutazione della professionalità della ricorrente, culminate in una forzata inattività della giornalista a far data dal maggio del 2015; che al rientro dal periodo di ferie la dott.ssa [redacted] non è stata posta nelle condizioni di poter svolgere in concreto alcuna attività, essendo la stessa stata esclusa da ogni attività, non avendo avuto formalizzata alcuna delega né incarico relativamente alla propria posizione né ha avuto assegnati dei propri collaboratori; che la ricorrente è stata esclusa dal partecipare a tutte le riunioni convocate dal CTO [redacted] ed a quelle alle quali era presente anche la direzione Web; che, a parte il demansionamento operato con l'assegnazione ad una carica nettamente inferiore rispetto alla qualifica – rectius incarico – in precedenza ricoperto – successivo all'incarico di Direttore generale ed editoriale, la forzata inattività in cui è stata posta la ricorrente è fonte di obbligo di risarcimento del danno non patrimoniale in capo al datore di lavoro; che nella disciplina del rapporto di lavoro il danno non patrimoniale è configurabile ogni qualvolta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, i diritti della persona del lavoratore, concretizzando un vulnus ad interessi oggetto di copertura costituzionale; che l'art. 2103 c.c. riconosce al lavoratore il diritto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto ovvero quelle equivalenti alle ultime effettivamente svolte, con il conseguente diritto a non essere lasciato in condizioni di forzata inattività e senza assegnazione di compiti, ancorché senza conseguenze sulla retribuzione; che viene riconosciuto al lavoratore non solo il dovere, ma anche il diritto all'esecuzione della propria prestazione lavorativa – cui il datore di lavoro ha il correlato obbligo di adibirlo – costituendo il lavoro non solo un mezzo di guadagno, ma anche un mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino; che la lamentata dequalificazione comporta il danno all'immagine, inteso anche come danno al prestigio professionale subito dalla dott.ssa [redacted]; che da maggio del 2015 la ricorrente è stata esclusa dall'ambito lavorativo, inattività che si protrae a tutt'oggi; di avere diritto al risarcimento del danno alla professionalità patito a far data dal 2014; di chiedere una liquidazione del danno professionale patito pari al 100% della retribuzione a far data dall'operato demansionamento calcolato in base alla retribuzione lorda mensile della ricorrente nella complessiva somma di € 236.525,94 oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di insorgenza e sino all'integrale soddisfo; di chiedere altresì la condanna della società resistente al risarcimento del danno da lucro cessante nella misura di € 32.000,00 oltre accessori di legge dalla data insorgenza e sino all'integrale soddisfo; che il comportamento tenuto dalla società resistente non si esaurisce nella sola condotta del demansionamento, assumendo le condotte datoriali, valutate unitariamente, in connessione teleologica tra loro, quei caratteri di vessatorietà, permanenza e sistematicità, tali da poter ritenere integrato, nel caso di specie, il fenomeno del *mobbing*; che gli iniziali comportamenti di vessazione adottati dalla società resistente nei confronti della dott.ssa [redacted] nel tempo sono sostanziati nel silenzio rispetto alle reiterate richieste della ricorrente sino a giungere a provvedimento di

sostanziale svuotamento delle mansioni e forzata inattività della lavoratrice, il tutto con un progressivo peggioramento delle condizioni di salute della ricorrente; che dalla lettura complessiva delle condotte datoriali emerge l'intento persecutorio nei confronti della ricorrente; che tutti gli atti posti in essere dalla [REDACTED] si inseriscono in una strategia complessiva diretta all'emarginazione della giornalista dal contesto lavorativo in quanto definita "ingombrante" ed emarginata in quanto "politicamente neutrale, non appartenente a questo o quel partito, a questa o a quella corrente o gruppo di potere", richiamando al riguardo la mail del 1.10.2015 inviata dal Responsabile delle Risorse Umane, dott. [REDACTED], alla dott.ssa [REDACTED] dalla quale si evince che la "forzata" inoperosità della giornalista sarebbe determinata da "una mancanza di feconde interlocuzioni" della stessa; che, quanto al profilo risarcitorio dei danni cagionati da condotte di mobbing, la giurisprudenza ha sancito che la vittima del mobbing ha diritto – oltre che al risarcimento del danno patrimoniale alla professionalità specifica – alla riparazione, ex art. 2059 c.c., di tutti gli aspetti non patrimoniali di danno sofferti – danno non patrimoniale, il cui risarcimento va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c. nel cui contesto rientra il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32) denominato danno biologico; che la condotta perpetrata in danno dell'odierna ricorrente ha comportato, inoltre, una lesione della reputazione personale e professionale della giornalista, scomparsa completamente dalla scena; che in tema di onere della prova la dottrina è unanime nel ritenere che il suddetto danno, nel momento in cui viene provata la lesione, è in *re ipsa* (c.d. danno evento) e deve essere risarcito senza necessità dell'ulteriore prova della sua esistenza; che pertanto la ricorrente vanta il diritto al risarcimento: a) del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica, atteso che la condotta perpetrata dalla [REDACTED] in danno della ricorrente ha determinato in capo a quest'ultima una forte situazione di disagio, ansia e stress che hanno provocato un crollo psico-fisico come attestato dalla documentazione medica in atti; b) del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva, elementi questi che nel caso di specie hanno inciso negativamente anche nella sfera degli affetti familiari, c) del danno derivante dalla lesione della reputazione professionale.

Tanto esposto la ricorrente concludeva chiedendo di volere: " *accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di nomina a vicedirettore e, per gli effetti, condannare la [REDACTED] al conferimento della posizione precedentemente ricoperta dalla dott.ssa [REDACTED] od in una equivalente. Piaccia, altresì, accertata e dichiarata l'illegittimità della condotta perpetrata in danno della ricorrente condannare la [REDACTED] al risarcimento in favore della dott.ssa [REDACTED] del danno professionale patito pari al 100% della retribuzione a far data dall'operato demansionamento (Luglio 2014 per l'esattezza), quindi, in base alla retribuzione lorda mensile della ricorrente nella complessiva somma di € 236.525,94 oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di insorgenza e sino all'integrale soddisfo, salva diversa maggiore o minore quantificazione che verrà stabilita da Codesto On.le Giudice anche in via equitativa; condannare ancora la società resistente al risarcimento del danno da lucro cessante nella misura di € 32.000,00 oltre accessori di legge dalla data insorgenza e sino all'integrale soddisfo. Infine condannare parte resistente al risarcimento del danno non patrimoniale patito, dalla dott.ssa [REDACTED] quantificato nella complessiva somma di € 1.500.000,00 salva diversa quantificazione da operarsi da parte del Giudice adito, anche a mezzo di espletanda CTU. Con vittoria di spese, compensi ed onorari*".

Si costituiva in giudizio la [REDACTED] depositando memoria difensiva ed allegato fascicolo chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza, con vittoria delle spese di

lite.

In particolare la società convenuta deduceva: che la collaborazione con la ricorrente è iniziata con due contratti a tempo determinato dal 24.4.1980 al 30.6.1981 in qualità di annunciatrice; che solo dal 1.3.1984 è iniziata la collaborazione con la ricorrente con contratti a tempo determinato in qualità di giornalista, poi trasformata in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 16.6.1987; che a fronte di rivendicazioni legali della ricorrente è stato definito, nel corso di una lunga trattativa, l'incarico della ricorrente a [REDACTED], poi formalizzato con apposito verbale di conciliazione in sede sindacale; che con quest'ultimo la [REDACTED] si impegnava a corrispondere alla ricorrente la somma di € 150.000,00, confermando la designazione della medesima quale Direttore Generale di [REDACTED], con le mansioni di Direttore della medesima Testata; che l'incarico di Direttore Generale di [REDACTED] è stato svolto dalla ricorrente fino all'8.11.2012, fermo restando l'inquadramento alle dirette dipendenze del Direttore Generale; che successivamente il Consiglio di Amministrazione della Rai nella seduta del 23.4.2013 ha deliberato di assegnare la ricorrente quale Consigliere di Amministrazione della società [REDACTED], indicandola per la carica di Presidente in sostituzione del dimissionario [REDACTED]; che l'assemblea degli azionisti di [REDACTED] ha in effetti nominato la ricorrente Presidente della medesima società, con contestuale distacco della dott.ssa [REDACTED] presso [REDACTED]; che nella seduta del 19.6.2014 la [REDACTED] ha deliberato di procedere all'acquisto da [REDACTED] del ramo d'azienda denominato Internet; che con determinazione n.43/2014 del Presidente della [REDACTED] dimessosi dalla carica di A.D. di [REDACTED], è stato nominato Direttore della Direzione Web e la ricorrente, dimessasi dalla carica di Presidente di [REDACTED], vice direttore della Direzione Web; che pertanto la ricorrente con decorrenza 30.7.2014 è stata nominata Vice Direttore della Direzione Web; che la ricorrente è stata assente per ferie dal 7.8.2014 al 10.5.2015, eccezion fatta per il 9 e il 13 ottobre 2014; che con ordinanza del 26.1.2015 il Tribunale di Roma sezione lavoro ha respinto il ricorso cautelare della ricorrente, inteso ad accertare la dedotta illegittimità del provvedimento di nomina della dott.ssa [REDACTED] a vice direttore; che anche il reclamo è stato respinto; che con delibera del 13.5.2015 il C.d.A. della [REDACTED] ha previsto la riorganizzazione della Direzione Web, rinominata [REDACTED], inserita nell'area tecnologica; che con delibera del 13.1.2016 il C.d.A. della [REDACTED] ha approvato la ricollocazione della [REDACTED] in ambito editoriale, a primo riporto del Direttore Generale, prevedendone la nuova denominazione Direzione Digital, la cui responsabilità è stata attribuita al dott. [REDACTED] in qualità di Direttore; che il periodo di assenza della ricorrente per ferie ha coinciso con quello di start up della neo costituita Direzione Web; che all'indomani del rientro in servizio della ricorrente l'allora Direttore delle Risorse Umane della Rai dott. [REDACTED], si è attivato, insieme al dott. [REDACTED] per dare alla ricorrente le informazioni necessarie a riprendere la propria attività lavorativa, affidandole un incarico in linea con il suo livello professionale, indicato al cap. 58) della memoria difensiva; che la ricorrente non ha mai svolto le mansioni affidate; che il dott. [REDACTED] alla fine di luglio 2015 al fine di reperire una mansione di gradimento della ricorrente ha organizzato un incontro tra la ricorrente e il direttore all'epoca di [REDACTED], incontro che non ha dato i suoi frutti; che il riferimento nella email del 1.10.2015 del dott. [REDACTED] alle "feconde interlocuzioni" indica che un'eventuale assegnazione a qualunque direzione aziendale avrebbe dovuto trovare il consenso del singolo direttore; che il 1.11.2015 il dott. [REDACTED] ha invitato la ricorrente ad un incontro, preannunciandole la volontà di proporle un incarico come opinionista/editorialista in una testata giornalistica; che la ricorrente ha rifiutato la proposta, come anche la proposta di essere impiegata come opinionista sulle questioni internazionali nei programmi di [REDACTED], che all'incontro del

21.1.2016 è stato presente il dott. [REDACTED] che ha provveduto a presentare alla ricorrente il neonominato Direttore della Direzione Digital dott. [REDACTED]; che quest'ultimo nel corso dell'incontro ha confermato alla ricorrente la sua intenzione di individuare un ruolo che valorizzasse la sua esperienza e la sua professionalità all'interno del progetto Digital; che nel corso dell'incontro del 13.4.2016 il dott. [REDACTED] ha proposto alla ricorrente di "essere" la [REDACTED] in trasmissioni televisive, incontri pubblici, convegni e ogni altra occasione nella quale vengano poste in essere iniziative finalizzate a colmare il *digital divide*; che la ricorrente tuttavia si è mostrata indisponibile ad ascoltare il progetto e l'incarico; che tra dicembre 2015 e fine febbraio 2016 la ricorrente è stata nuovamente assente per lunghi periodi di ferie; che l'accordo sindacale del 6.11.2006 prevede che i dirigenti di livello più elevato possano essere assegnati, oltre che a posizioni di Direttore, anche a posizioni di Vice Direttore, nonché, stabilendone l'equivalenza, di Presidente, Vice Presidente, Direttore Generale ed Amministratore delegato di altre società del gruppo [REDACTED]; che non sussiste alcun *mobbing* ai danni della ricorrente; che non esiste alcuna regola organizzativa o prassi che imponga l'approvazione in sede di Cd [REDACTED] di tutti gli incarichi giornalistici o apicali; di avere fatto ogni possibile sforzo da maggio 2015 per reperire una collocazione gradita alla ricorrente; che non risultano riconducibili a comportamenti datoriali i danni lamentati dalla ricorrente.

In punto di diritto la [REDACTED] deduceva: che nessuno dei tratti caratterizzanti il *mobbing* sussiste nel caso di specie, attesa la totale carenza di allegazioni; che la mail del 1.10.2015 del dott. [REDACTED] non conteneva alcun riferimento alla mancanza di relazioni esterne della ricorrente, che ne avrebbe impedito un proficuo impiego lavorativo; che dopo maggio 2015 la ricorrente ha rifiutato qualsiasi incarico le venisse prospettato; che la domanda relativa al procedimento oggetto di procedimento cautelare è inammissibile per difetto di allegazioni ed argomentazioni, come evidenziato dall'ordinanza emessa in sede di reclamo; che tutti gli informatori escussi in quella sede hanno dato atto della circostanza che [REDACTED] era la riproposizione in insourcing di [REDACTED] che la ricorrente non ha mai avuto l'incarico di Direttore editoriale di [REDACTED] bensì quello di Presidente del Consiglio di Amministrazione; che nel processo di incorporazione del 2014 di [REDACTED] in [REDACTED] con la creazione di [REDACTED] si è mantenuta la stessa articolazione organizzativa con i relativi ruoli; che rispetto alla società [REDACTED] è rimasto immutato il rapporto di equilibrio tra l'incarico, di maggior peso, del dott. [REDACTED] di Amministratore Delegato quello della dott.ssa [REDACTED] di Presidente del Consiglio di Amministrazione, che sono stati commutati proporzionalmente negli incarichi di Direttore per [REDACTED] e Vice Direttore per la ricorrente dell'attuale Direzione [REDACTED]; che durante il periodo di assenza della ricorrente per ferie la nuova struttura ha necessariamente dovuto iniziare ad operare, rendendo più difficile l'inserimento della ricorrente al rientro dalle ferie; che, per ciò che concerne il periodo successivo a maggio 2015, la domanda deve essere vagliata tenendo conto del nuovo contenuto precettivo dell'art. 2103 cc; che al rientro dal lungo periodo di assenza per ferie la ricorrente ha confermato la sua pregiudiziale opposizione all'incarico di Vice Direzione; che la ricorrente non ha svolto le mansioni affidatele con lettera del 1.6.2015; che più volte il dott. [REDACTED] ha cercato di proporre alla ricorrente incarichi a lei graditi, sempre rifiutati; che la ricorrente ha altresì rifiutato l'incarico proposto dal dott. [REDACTED] nell'incontro del 13.4.2016; che le domande risarcitorie sono infondate per assoluta genericità; che le Sezioni Unite hanno negato l'esistenza di un danno *in re ipsa* in materia di danno da dequalificazione; che il danno professionale non può essere parametrato al 100% della retribuzione lorda; che non appare comprensibile il riferimento alla voce di danno per lucro cessante.

Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e sentite le parti liberamente, non

ammessa la prova per testi richiesta dalle parti, in quanto concernente circostanze generiche e/o pacifiche/documentate/irrilevanti, la causa veniva rinviata per la decisione, concesso termine per il deposito di note e repliche. All'odierna udienza il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Emerge dalla documentazione versata in atti, con riferimento al periodo sino a maggio 2015, che:

- la ricorrente, assunta a tempo indeterminato il 16.6.1987 dalla [REDACTED] in qualità di giornalista, a seguito di conciliazione sindacale del 17.6.2008, è stata confermata nell'incarico di Direttore Generale di [REDACTED], con mansioni di Direttore dell'omonima testata, come da delibera del Consiglio di Amministrazione della Rai del 28.5.2008;
- la ricorrente ha svolto l'incarico di Direttore Generale di [REDACTED] sino ad ottobre 2012;
- il Consiglio di Amministrazione della [REDACTED] il 23.4.2013 ha designato la ricorrente per la carica di Consigliere di Amministrazione della società [REDACTED] e l'ha indicata per la carica di Presidente in sostituzione del dimissionario [REDACTED], con contestuale distacco della [REDACTED] presso [REDACTED], fermo restando il suo inquadramento nell'ambito della Direzione Generale;
- il Consiglio di Amministrazione della [REDACTED] nella seduta del 3.4.2014 ha approvato il Piano Industriale 2013-2015, che ha previsto il progetto di internalizzazione delle attività Internet, mirato a superare le *"criticità del vigente assetto operativo attraverso l'adozione di nuovi modelli che prevedano l'aggregazione di competenze attualmente frammentate all'interno di diversi presidi aziendali"*; nella successiva seduta del 19.6.2014 il Consiglio di Amministrazione della [REDACTED], in attuazione del suddetto progetto di internalizzazione, ha deliberato di procedere all'acquisto da [REDACTED] del ramo di azienda denominato Internet, allocato, sotto il profilo organizzativo, presso il Chief Technology Officer, con contestuale istituzione della Direzione Web, articolata nelle tre strutture, confluite da [REDACTED], "Content", "Operation" e "Progetto offerta news", con l'aggiunta di un area di staff denominata "Pianificazione e Supporto";
- con determina n.43 del 30.7.2014 il Presidente del Consiglio di Amministrazione della [REDACTED] ha nominato [REDACTED], dimessosi dalla carica di Amministratore Delegato di [REDACTED], Direttore della Direzione Web, e [REDACTED], dimessasi dalla carica di Presidente di Rai Net spa, Vice Direttore della Direzione Web;
- con disposizione organizzativa del 1.8.2014 del Direttore Generale, inviata a tutte le strutture aziendali, è stata comunicato il nuovo assetto della Direzione Web, con riepilogo degli incarichi affidati ([REDACTED] Direttore e [REDACTED] a Vice Direttore);
- con comunicazione del 30.9.2014 la [REDACTED] ha formalmente comunicato alla ricorrente la sua nomina a Vice Direttore della Direzione Web con decorrenza 30.7.2014;
- con lettera del 1.8.2014 la ricorrente, tramite il proprio legale, ha contestato l'incarico di Vice Direttore assegnatole atteso che il Direttore Generale le aveva conferito nel maggio 2014 l'incarico di curare l'elaborazione del modello organizzativo della costituenda Direzione Web e le aveva precisato che *"una volta conclusa l'operazione societaria di cessione del ramo di azienda internet in [REDACTED] l'incarico di Direttore sarebbe stato conferito alla [REDACTED]"*;
- con lettera del 5.9.2014 la Rai, in risposta alla missiva del 1.8.2014, ha evidenziato che l'incarico di Vice Direttore attribuito a [REDACTED] è *"congruo ed adeguato all'elevato livello di inquadramento contrattuale dell'interessata"* e che tale ruolo *"tiene conto della sua precedente esperienza, che le*

ha consentito di presentare al Direttore Generale un progetto dell'area Web", contestando "che sia intervenuto qualsivoglia impegno al riconoscimento in favore della dott.a [REDACTED] della qualifica di Direttore di [REDACTED]";

- la ricorrente ha usufruito di un periodo di ferie dal 7.8.2014 all'11.5.2015.

Assume la ricorrente la violazione da parte della Rai dell'art. 2103 cc per averle attribuito nel luglio 2014 l'incarico di Vice Direttore della Direzione [REDACTED], non equivalente, a suo dire, al precedente incarico di Direttore di [REDACTED] rivestito sin dall'aprile 2013, con conseguente sua dequalificazione professionale, dalla quale sarebbero derivati i danni lamentati in ricorso.

Si osserva che la ricorrente, dopo avere illustrato le proprie pregresse esperienze lavorative all'interno della [REDACTED], con riferimento al periodo del suo incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione di [REDACTED] (aprile 2013-luglio 2014) si è limitata a dedurre, in termini assolutamente generici, di avere avviato "una intensa attività di studio", producendo "una serie di progetti editoriali", ovvero un progetto di alfabetizzazione digitale, non meglio specificato, e da maggio 2014, su richiesta del Direttore Generale [REDACTED], un progetto concernente "un nuovo modello organizzativo per [REDACTED]" (pag.3).

In buona sostanza la ricorrente in questa sede (così come in quella cautelare) non ha in alcun modo precisato quali fossero i concreti compiti attribuiti e svolti quale Presidente di [REDACTED], rendendo tale carenza di allegazioni impossibile operare un raffronto tra le precedenti mansioni svolte quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di [REDACTED] e le nuove mansioni attribuitele, a seguito della internalizzazione delle attività internet in precedenza affidate a [REDACTED], quale Vice Direttore della neocostituita Direzione Web.

Devono, a questo punto, essere richiamate in questa sede le puntuali argomentazioni, condivise in questa sede, espresse sia dal Giudice di prime cure che dal Tribunale in sede di reclamo.

Invero, con ricorso ex art. 700 cpc depositato il 30.10.2014 la ricorrente ha chiesto di volere accertare l'illegittimità del provvedimento di nomina a Vice Direttore della Direzione Web della [REDACTED].

Con ordinanza del 21.1.2015 il Tribunale di Roma sezione lavoro, escussi alcuni informatori, ha respinto il ricorso cautelare presentato dalla [REDACTED], compensando tra le parti le spese del procedimento.

In particolare il Giudice designato nell'ordinanza del 26.1.2015 ha così motivato il rigetto: "*Presso [REDACTED] l'amministratore delegato era [REDACTED], attuale direttore di [REDACTED], mentre la ricorrente ricopriva il ruolo di presidente della società che, pur prestigiosa e di rappresentanza, è notoriamente poco operativa. In aggiunta, la stessa ricorrente riconosce nel ricorso introduttivo che la presidenza a lei affidata "non prevedeva alcuna assegnazione di deleghe alla stessa, facendone una Presidente dimezzata". Ne consegue che, presso [REDACTED] la ricorrente aveva il potere di impegnare la società e di rappresentarla, ma non aveva poteri decisionali, direttivi e operativi. Le decisioni sulle strategie societarie e sulla loro implementazione erano evidentemente affidate a un consiglio di amministrazione, che a sua volta aveva delegato uno dei suoi componenti (...)... il giudizio di equivalenza, specie con riferimento ai ruoli dirigenziali, non va espresso rispetto ai risultati raggiunti in esecuzione dei compiti affidati al lavoratore, ma rispetto al peso che tali compiti hanno in concreto in funzione del raggiungimento di quei risultati. Così da un lato, il progetto di alfabetizzazione digitale nulla dimostra in ordine all'ampiezza delle mansioni affidate alla ricorrente in seno a [REDACTED], il fatto che tale progetto, pur ideato dalla ricorrente, fosse stato approvato dal CDA conferma al contrario che la ricorrente, in qualità di presidente, aveva dei*

semplici poteri di proposta e che le sue proposte, pur di provenienza autorevole, dovevano comunque passare al vaglio del CDA. Dall'altro nulla esclude che, in qualità di vicedirettore di [REDACTED], la ricorrente possa elaborare e proporre analoghi progetti, sottoponendoli al vaglio del direttore e degli altri organi [REDACTED] secondo scansioni procedurali non dissimili da quelle attive in [REDACTED] ma sostanzialmente equivalenti. Anzi, il passaggio da un ruolo di rappresentanza a un ruolo operativo depone nel senso che maggiori sono per la ricorrente le possibilità di far valere le proprie idee e le proprie proposte, essendo munita di poteri decisionali e direttivi. Del resto (...) il fatto che la direzione [REDACTED] sia nata nell'estate del 2014 (v. delibere presidenziali del 30 luglio e del 4 settembre 2014) e che la ricorrente non abbia mai preso servizio dalla data di nomina a vicedirettore, usufruendo da allora di un periodo di ferie (...) impedisce di verificare se i poteri formalmente conferiti alla ricorrente siano stati lesi dal concreto dispiegarsi dei rapporti interni alla direzione (...) Benché collocata nell'area tecnica, la direzione [REDACTED] appare dotata dunque di un margine di autonomia editoriale ampio e comunque non inferiore a quello di cui si era dotata [REDACTED] soprattutto se si considera che l'internalizzazione di detta società ha inevitabilmente comportato l'avvicinamento della struttura alla direzione generale e ha dunque facilitato la sinergia con gli organi decisionali (...) Nel quadro così delineato non vi è ragione per ritenere che la ricorrente non abbia, nell'ambito editoriale che le pertiene in ragione della sua qualifica e della sua carriera, poteri di proposta e direzione analoghi, se non superiori, rispetto a quelli di cui usufruiva presso [REDACTED]...".

Con ordinanza del 20.4.2015 n. 41197/2015 il Tribunale di Roma ha rigettato il reclamo proposto dalla ricorrente avverso l'ordinanza del 26.1.2015 del Giudice di prime cure con la seguente motivazione: "Quanto alla lamentata violazione dell'art. 2013 cod.civ. (...) ritiene il Collegio che la asserita violazione non sia effettivamente ravvisabile nel caso di specie. Infatti se è innegabile che da un punto di vista formale l'incarico di Vicedirettore appaia prima facie inferiore a quello di Presidente precedentemente rivestito, l'accertamento in concreto circa la dequalificazione non possa prescindere dalla verifica delle mansioni effettivamente svolte - o comunque attribuite - alla dipendente nell'una e nell'altra veste. Ebbene, per quanto riguarda l'incarico di Presidente, non può non sottolinearsi, come già fatto dal primo Giudice, che la stessa [REDACTED] ha del tutto omesso di individuare quali attività le fossero state in concreto assegnate, affermando anzi nel ricorso che la Presidenza a lei affidata "non prevedeva alcuna assegnazione di deleghe alla stessa, facendone una Presidente dimezzata". L'unica attività sulla quale a lungo si è soffermata la difesa reclamante anche in questa sede è la redazione di un progetto di c.d. "alfabetizzazione digitale", che tuttavia fu redatto dalla [REDACTED], secondo quanto dalla stessa specificato nel ricorso per reclamo, quale frutto di una sua libera scelta e non di una previsione statutaria o di un obbligo, trattandosi di un progetto autorale; null'altro è dato sapere circa i compiti svolti quale Presidente [REDACTED] tra l'aprile 2013 ed il luglio 2014, anche al fine di verificare se i compiti stessi fossero effettivamente rispondenti al bagaglio professionale della dipendente ed alle sue caratteristiche professionali, che assume essere rimaste frustrate dal (solo) nuovo incarico di Vicedirettore. Se infatti è vero che, da un lato, la parte datoriale non ha chiarito i compiti e le attività demandati alla reclamante nelle veste da ultimo indicata, è pur vero, dall'altro, che si ignora quali compiti e attività la predetta avesse svolto negli oltre quindici mesi precedenti la nomina qui contestata e che la dipendente, non prendendo di fatto mai servizio presso [REDACTED], neppure si è posta nelle condizioni di conoscere in concreto le attività da svolgere e di raffrontarle con quelle di fatto svolte fino al luglio 2014. Fermo restando, infatti, che il godimento delle ferie pregresse costituisce un diritto della dipendente non comprimibile né contestabile, è fuor di dubbio

che il godimento delle stesse ininterrottamente dall'agosto 2014 a tutt'oggi (...) ha di fatto impedito alla [REDACTED] di accertare nei fatti lo svuotamento dei compiti e l'impoverimento professionale che lamenta in questa sede anche rispetto al precedente incarico (...).

Come bene evidenziato dai giudici del giudizio cautelare, dunque, se da un punto di vista formale l'incarico di Vicedirettore può apparire, a prima vista, inferiore a quello di Presidente precedentemente rivestito, tuttavia, considerata la pressoché totale carenza di allegazioni della ricorrente circa il contenuto dell'attività svolta quale Presidente di [REDACTED], deve ritenersi, alla luce di quanto accertato nel corso del giudizio cautelare, che la ricorrente quale Presidente di [REDACTED] aveva solo poteri di rappresentanza, semplici poteri di proposta che dovevano passare al vaglio del CdA, e non poteri decisionali, direttivi e operativi, in quanto priva di deleghe, tanto da definirsi "una Presidente dimezzata". Dalle allegazioni della [REDACTED] non contestate in alcun modo dalla ricorrente, emerge invece che [REDACTED] che rivestiva in [REDACTED] la carica di Amministratore Delegato, aveva le deleghe, con conseguenti poteri decisionali, direttivi e operativi.

Pertanto appare del tutto legittima, al fine di mantenere il rapporto di equilibrio tra l'incarico, di maggior peso, in quanto comprensivo delle deleghe attribuito all'amministratore delegato dott. [REDACTED] e quello attribuito alla dott.ssa [REDACTED], Presidente del CdA di [REDACTED], priva di deleghe, la proporzionale commutazione operata dalla [REDACTED] dei predetti incarichi, a seguito della internalizzazione del ramo di azienda internet da [REDACTED], negli incarichi di Direttore della Direzione Web quanto a [REDACTED] e di Vice Direttore della medesima direzione quanto alla ricorrente.

Per ciò che concerne l'incarico di Vice Direttore, quest'ultimo è stato attribuito alla [REDACTED] in coincidenza, sostanzialmente, con l'inizio, ad agosto 2014, del lungo periodo di ferie goduto dalla dipendente sino a maggio 2015, sicché risulta impossibile per tale periodo verificare la sussistenza della lamentata dequalificazione professionale, non avendo la ricorrente mai svolto in concreto durante il predetto periodo, in quanto in ferie, alcuna mansione in relazione alla nuova carica conferitale di Vice Direttore della Direzione Web della [REDACTED].

Pertanto deve essere respinta, con riferimento al periodo dal 7.8.2014 all'11.5.2015, la domanda di accertamento della dedotta illegittimità del provvedimento di nomina della ricorrente a Vice Direttore della Direzione Web della [REDACTED] e le conseguenti domande risarcitorie che trovano in essa il loro necessario presupposto.

Occorre ora analizzare la domanda, sempre relativa alla dedotta dequalificazione professionale, con riferimento al periodo successivo all'11.5.2015, data di rientro della ricorrente al lavoro.

Assume parte attrice di non avere ricevuto alcun delega o incarico dopo il rientro in servizio dal periodo di ferie, nonostante i numerosi solleciti e richieste inviate ai vertici aziendali, e di essere stata costretta da allora ad una forzata inattività.

Dalla documentazione versata in atti emerge che:

- il Consiglio di Amministrazione della [REDACTED] nella seduta del 13.5.2015 ha deliberato la riorganizzazione della Direzione Web e la relativa ridenominazione in "New Media Platforms";
- il Consiglio di Amministrazione della [REDACTED] nella seduta del 13.1.2016 ha approvato la riallocazione della Direzione New Media Platforms in ambito editoriale, collocandola a primo riporto del Direttore Generale, prevedendone la nuova denominazione in "Direzione Digital", affidandone la responsabilità a [REDACTED] in qualità di Direttore;
- con email dell'11.5.2015 la ricorrente ha chiesto a [REDACTED] di "conoscere le mie deleghe e le mansioni che dovrò espletare nella direzione [REDACTED]" e "i collaboratori sui quali

potrò contare"; con email del 12.5.2015 [REDACTED] ha risposto di averne parlato con la Direzione Risorse Umane e che "a breve verrà definita";

- con lettera del 1.6.2015 la [REDACTED] ha comunicato alla ricorrente, fermo restando l'incarico di Vice Direttore, *"l'incarico di effettuare una ricognizione e un approfondimento delle best practice e delle principali offerte News su web del Broadcaster internazionali e di proporre al Direttore New Media Platforms e al CTO modalità innovative di strutturare e presentare l'offerta Internet News, tenendo anche conto delle opportunità strategiche e organizzative conseguenti alla prossima costituzione delle new room"*;

- con email del 30.6.2015 indirizzata a [REDACTED] e per conoscenza a [REDACTED] la ricorrente, *"in attesa dei chiarimenti richiesti al Direttore Generale circa l'incarico speciale"* che le era stato affidato ha evidenziato di essere *"qui dal 15 maggio scorso e rimango esclusa da ogni attività, né vengo invitata ad alcuna delle riunioni convocate dal responsabile del CTO, che pure avevo contattato"*;

- con email del 20.8.2015 indirizzata al nuovo Direttore Generale la ricorrente ha rappresentato la propria situazione ed ha chiesto un incontro al fine di trovare una soluzione;

- con email del 30.9.2015 indirizzata a [REDACTED] della Direzione Risorse Umane la ricorrente ha lamentato l'assenza di segnali da parte dell'azienda finalizzati a trovare una soluzione al suo caso;

- con email del 1.10.2015 [REDACTED] ha evidenziato alla ricorrente, priva di *"tutte queste feconde interlocuzioni"*, che *"per poter proficuamente prestare la propria attività lavorativa è necessario che vi sia qualcuno disposto ad avvalersene"* e che quindi il tema verte intorno *"alla tangibile possibilità di un tuo impiego e alle modalità del medesimo"*;

- con email del 20.11.2015 [REDACTED] ha riferito alla ricorrente della disponibilità del DG a parlare della sua situazione, senza tuttavia offrire *"elementi di particolare concretezza"*, e dell'interesse manifestato da [REDACTED] ad utilizzare la sua esperienza/competenza *"come opinionista"*;

- con email del 23.12.2015 [REDACTED] ha riferito alla ricorrente di continuare a cercare *"soluzioni che consentano all'Azienda di impiegare al meglio la tua professionalità"*.

Risulta dalle allegazioni della parte convenuta, confermate dalla ricorrente nel corso dell'interrogatorio libero, che il 13.4.2016 c'è stato un incontro tra la lavoratrice e il dott. [REDACTED], Direttore della nuova Direzione Digital, nel corso del quale è stato proposto alla ricorrente di diventare il "volto" del digital della [REDACTED], di "essere" la [REDACTED] in trasmissioni televisivi, incontri pubblici, convegni, proposta rifiutata dalla ricorrente in quanto incompatibile con il bagaglio professionale posseduto.

In corso di causa sono stati acquisiti, tra gli altri, ex art. 421 cpc:

- lettera del 18.6.2015 della ricorrente, indirizzata al Direttore Generale [REDACTED], con la quale ha chiesto di volere precisare *"l'estensione e la natura delle attività da svolgere per 'la ricognizione delle best practice e delle principali offerte News dei Broadcaster Internazionali' considerato che la mia attività professionale non potrà che essere editoriale e giornalistica, laddove dovrei rispondere ad un Direttore Amministrativo, [REDACTED], e in parallelo al Responsabile del CTO [REDACTED], un ingegnere"*, nonché di indicare *"il budget per le necessarie trasferte interviste, secondo un piano di lavoro che dovrà essere concordato...oltre a definire il numero e il profilo dei collaboratori indispensabili al servizio"*;

- disposizione organizzativa DG/2016/0003660/P del 4.7.2016 relativa alla composizione della Direzione Digital, affidata alla responsabilità di [redacted] con il riepilogo degli incarichi assegnati, nell'ambito della quale non compare il nominativo della ricorrente.

La difesa della ricorrente nelle note autorizzate ha dato atto del perdurare ad oggi dello stato di totale inattività della dott.ssa [redacted], nonostante le proposte di quest'ultima all'azienda, ed ha allegato a sostegno i documenti contrassegnati dalle lettere h),l), m),o),p),s),t),u) acquisiti dall'Ufficio ex art. 421 cpc.

Dalla predetta documentazione emerge che: anche nella recente disposizione organizzativa del 15.12.2016 relativa alla composizione della Direzione Digital, affidata alla responsabilità di [redacted] non compare il nominativo della ricorrente (doc.h): sul punto la difesa della convenuta nelle note di replica ammette che *"la ricorrente non era compresa nella disposizione organizzativa del 15 dicembre 2016 per il mero fatto che si stava ancora ricercando, in quel momento, una sua collocazione"*; con email del 27.9.2016 il Direttore Generale [redacted] ha comunicato alla ricorrente di avere trovato insieme al dott. [redacted] una soluzione *"interessante"* da proporre a breve (doc.l); la ricorrente ha risposto con email del 3.10.2016 (doc.m); con email del 5.10.2016 la ricorrente, in assenza di proposte aziendali, ha illustrato al dott. [redacted] alcune sue proposte di incarico (doc. o); con email del 5.10.2016 il dott. [redacted] ha manifestato la volontà di trovare insieme alla ricorrente una sua *"ripartenza dentro la [redacted]"* (doc.p); con email del 27.10.2016 il dott. [redacted] ha comunicato alla ricorrente, quanto alle soluzioni dalla stessa proposte, che il gruppo di lavoro dell'area Digitale avrebbe provato a verificarne la *"fattibilità"* (doc.s); con email dell'8.11.2016 la ricorrente ha comunicato al dott. [redacted] un suo progetto relativo alle popolazioni colpite dal terremoto (doc.t); con email del 30.11.2016 la ricorrente ha chiesto al dott. [redacted] un riscontro circa il suo progetto relativo al sito dedicato alla comunicazione sul terremoto (doc.u).

Risulta, dunque, dalla documentazione versata in atti che alla ricorrente il 1.6.2015 è stato conferito un incarico, quale Vice Direttore della neocostituita New Media Platforms, pacificamente rientrando nello stesso livello di inquadramento della ricorrente, la quale nella email del 18.6.2015 ha chiesto di conoscere i dettagli dell'attività da svolgere, le deleghe, il budget e il numero e i profili dei collaboratori a disposizione.

Di fatto, tuttavia, la ricorrente non è stata messa dalla [redacted] in condizione di svolgere tale incarico, atteso che le *"proposte di deleghe"* da affidare alla ricorrente, cui ha fatto cenno il dott. [redacted] nella email del 22.5.2015, non si sono mai concretizzate, nonostante le ripetute richieste e sollecitazioni inviate via email dalla [redacted] nei mesi successivi ai vertici della [redacted], compreso il Direttore Generale.

Dell'incarico conferito il 1.6.2015 alla ricorrente non si parla più nelle numerose email in atti inviate dal direttore del personale [redacted] alla ricorrente da settembre 2015 in poi ed anzi nella email del 1.10.2015 il [redacted] afferma che per la *"possibilità"* di un impiego della ricorrente occorre la *"basilare condizione"* che *"vi sia qualcuno disposto"* ad avvalersi della sua prestazione lavorativa, facendo riferimento all'assenza in capo alla [redacted] di *"feconde interlocuzioni"*, con ciò intendendo evidentemente (non, come vorrebbe parte attrice, relazioni esterne bensì) la mancanza di interesse da parte dei vari direttori [redacted] ad avvalersi delle prestazioni lavorative della ricorrente.

Deve pertanto ritenersi accertato, nel caso di specie, alla luce della documentazione versata in atti e di quella successivamente acquisita, nonché delle allegazioni delle parti, che la ricorrente,

Vice Direttore della Direzione Web della [REDACTED] (successivamente ridenominata "New Media Platforms" ed in seguito Direzione Digital), a decorrere dall'11.5.2015 non ha ricevuto alcun concreto incarico, rimanendo di fatto in stato di forzata inattività, tuttora persistente.

Infatti la società convenuta da maggio 2015 ad oggi si è limitata a proporre alla ricorrente due incarichi:

- quello di cui alla lettera del 1.6.2015 avente ad oggetto *"l'incarico di effettuare una ricognizione e un approfondimento delle best practice e delle principali offerte News su web del Broadcaster internazionali e di proporre al Direttore New Media Platforms e al CTO modalità innovative di strutturare e presentare l'offerta Internet News"*, incarico astrattamente conforme alla carica di Vice Presidente rivestita dalla ricorrente, tuttavia mai seguito da disposizioni operative di dettaglio, relative a deleghe, mansioni specifiche, collaboratori, budget, nonostante le ripetute richieste della ricorrente rivolte ai vertici della [REDACTED] nel corso dei mesi successivi, rimasto pertanto lettera morta;

- quello, formulato oralmente, di cui all'incontro del 13.4.2016 (a distanza di ben dieci mesi dal primo ed in corso di causa) con il dott. [REDACTED] avente ad oggetto la proposta di diventare il "volto", di "essere la [REDACTED]", una sorta di "testimonial" del [REDACTED] (cfr. doc.L allegato alle note di parte attrice), mansioni palesemente non consone all'elevato profilo professionale posseduto dalla lavoratrice, emergente dalla documentazione in atti, e all'incarico di Vice Direttore rivestito, e pertanto legittimamente rifiutato dalla Lasorella.

Risulta anzi che nei mesi successivi all'aprile 2016 è stata la ricorrente a proporre all'azienda varie soluzioni lavorative, di cui alle email allegate alle note, nessuna delle quali è stata seriamente presa in considerazione dalla [REDACTED] che ad oggi risulta non avere proposto alla [REDACTED] alcun incarico concreto.

Deve a questo punto osservarsi che il nuovo testo dell'art. 2103 cc come novellato dal D.Lgs. n. 81/2015, in vigore dal 25.6.2015, prevede ai commi I e II che *"Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore..."*.

In difetto di qualsiasi norma transitoria, il nuovo testo dell'art. 2103 cc deve trovare applicazione anche ai rapporti di lavoro già in corso alla data della sua entrata in vigore.

Deve ritenersi che il demansionamento del lavoratore costituisca una sorta di illecito "permanente", nel senso che esso si attua e si rinnova ogni giorno in cui il dipendente viene mantenuto a svolgere mansioni inferiori rispetto a quelle che egli, secondo legge e contratto, avrebbe diritto di svolgere. Conseguentemente, la valutazione della liceità o meno della condotta posta in essere dal datore di lavoro nell'esercizio del suo potere di assegnare e variare, a certe condizioni, le mansioni che il dipendente è chiamato ad espletare, va necessariamente compiuta con riferimento alla disciplina legislativa e contrattuale vigente giorno per giorno.

Nella fattispecie non risultano allegati e provati dalla parte convenuta i presupposti di cui all'art. 2103 cc comma II, non essendo stata allegata e provata alcuna modifica degli assetti organizzativi aziendali tale da incidere sulla posizione della lavoratrice, con conseguente assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore.

In ogni caso non si tratta di adibizione a mansioni inferiori, bensì di totale assenza di specifiche mansioni assegnate al Vice Direttore [REDACTED], in evidente violazione dell'art. 2103 cc.

Nel caso di specie l'accertata prolungata inattività della ricorrente, nonostante le ripetute richieste di quest'ultima (tutte rimaste inascoltate) di essere messa in condizioni di lavorare con un incarico adeguato alla professionalità posseduta, riconducibile alla condotta inerte della società convenuta che, a decorrere da maggio 2015, al rientro della lavoratrice in azienda dopo le ferie, non ha adempiuto al suo onere di attribuire alla [REDACTED] un incarico concreto riconducibile al livello di inquadramento contrattuale e alla carica di Vice Presidente riconosciutole, lasciandola in uno stato di totale inattività, integra una dequalificazione professionale, in violazione del dettato di cui al novellato art. 2013 cc..

In conseguenza la società resistente va condannata a conferire alla ricorrente un incarico quale Vice Presidente riconducibile al livello professionale posseduto dalla [REDACTED] e che tenga conto della pregressa esperienza professionale della lavoratrice

Per ciò che concerne i danni da dequalificazione professionale occorre precisare che " *In tema di danno da demansionamento, il risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non è conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrando nella suindicata categoria, sicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore l'onere di fornire la prova del danno e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale.* (Cass. sez. lav. sent. n.1327 del 26/1/2015).

Nel caso di specie la ricorrente con riferimento al danno da demansionamento ha fatto unicamente riferimento al danno professionale

Secondo il costante indirizzo della Corte di Cassazione " *In tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno, di natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto*" (Cass. sez. lav. sent. n.19778 del 19.9.2014, conforme Cass. sez. lav. sent. n. 4652 del 26.2.2009).

Nella fattispecie è evidente l'arresto della crescita professionale della ricorrente e l'avvenuto impoverimento del bagaglio professionale posseduto dalla [REDACTED] che da maggio 2015 ad oggi non è più stata messa dal datore di lavoro nelle condizioni di potere svolgere mansioni proprie del livello posseduto e coerenti con il consistente bagaglio professionale in precedenza acquisito dalla lavoratrice, con conseguente sicuro danno alla sua professionalità, che equitativamente, tenuto conto della natura della professionalità colpita e della durata del demansionamento, viene complessivamente liquidato per ogni mese di dequalificazione a decorrere da maggio 2015 e sino alla data della presente sentenza, in misura pari al 50% della retribuzione lorda percepita mensilmente dalla ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di deposito del ricorso.

In conseguenza la [REDACTED] deve essere condannata al pagamento in favore di [REDACTED] a titolo di risarcimento del danno da dequalificazione professionale, del 50% della retribuzione lorda dalla stessa percepita mensilmente a decorrere dal mese di maggio 2015 e sino alla data della presente sentenza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di deposito del ricorso.

L'assunto è infondato atteso che la ricorrente nelle conclusioni di cui in ricorso, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno professionale, ha quantificato la somma richiesta in € 236.525,94 "salva diversa maggiore o minore quantificazione che verrà stabilita da Codesto On.le Giudice anche in via equitativa".

Passando ad esaminare le ulteriori domande di cui in ricorso, deve essere respinta la generica domanda di risarcimento del "*danno da lucro cessante*" quantificato apoditticamente nella misura di € 32.000,00 (pag.16 del ricorso), in quanto priva delle necessarie allegazioni in fatto e in diritto.

La ricorrente nella parte in diritto del ricorso accenna a pag.16) al fenomeno del *mobbing*, di cui sarebbe stata vittima, citando a sostegno il "*silenzio rispetto alle reiterate e motivate richieste della ricorrente sino a giungere a provvedimento di sostanziale svuotamento delle mansioni e forzata inattività della lavoratrice*", finalizzato, a suo dire, "*all'emarginazione della giornalista nel*

contesto lavorativo in quanto definita "ingombrante" ed emarginata in quanto "politicamente neutrale", mobbing che sarebbe dimostrato dalla email del 1.10.2015 del responsabile delle risorse umane, dott. [REDACTED], dalla quale si dovrebbe evincere che la forzata inoperosità della giornalista sarebbe determinata da "una mancanza di feconde interlocuzioni"

Al riguardo si osserva che secondo la Suprema Corte "Per "mobbing" si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio" (Cass. sez. lav. sent. n. 3785 del 17.2.2009), elementi del tutto assenti nel caso di specie.

Invero, la frase "incriminata" ovvero l'asserita "mancanza di feconde interlocuzioni" in capo alla ricorrente deve verosimilmente intendersi, più che come mancanza di "agganci" di natura politica, come adombrato da parte attrice (nulla depone in tal senso), come mancanza di interlocutori interni alla [REDACTED] disponibili ad avvalersi delle prestazioni lavorative della ricorrente. Quanto alla forzata inattività della ricorrente (fonte del riconosciuto danno professionale), non può in alcun modo costituire, da sola, prova del dedotto mobbing ad opera della società datrice di lavoro.

Ne consegue il rigetto di tutte le domande risarcitorie (danno non patrimoniale, inteso come danno biologico, danno morale e danno esistenziale, e danno alla reputazione personale e professionale), paventate peraltro in termini assolutamente generici ed astratti, che trovano il loro presupposto nel dedotto e non provato mobbing.

Va solo precisato, quanto alla deduzione di parte attrice circa la prova *in re ipsa* dei paventati danni, ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla dequalificazione professionale, che l'assunto è infondato atteso che "Il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi "in re ipsa", ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici" (Cass. sez. 3 sent. n. 10527 del 13/5/2011), presupposti del tutto assenti nella fattispecie.

In considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso e della complessità della fattispecie concreta si compensano tra le parti per metà i compensi di lite mentre l'altra metà va posta a carico della parte convenuta liquidata come da dispositivo in calce.

P.Q.M.

1) accerta e dichiara l'illegittimità della condotta della società convenuta che ha dequalificato [REDACTED] a decorrere da maggio 2015 ad oggi e, per l'effetto, condanna la [REDACTED]

- ad attribuire alla ricorrente un incarico quale Vice Presidente riconducibile al livello professionale posseduto e che tenga conto della pregressa esperienza professionale della lavoratrice;
- a risarcire alla ricorrente il danno da dequalificazione professionale subito nella misura pari al 50% della retribuzione lorda percepita mensilmente a decorrere da maggio 2015 e sino alla data della presente sentenza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di deposito del ricorso;

2) rigetta nel resto il ricorso;

3) compensa tra le parti per metà i compensi di lite e pone l'altra metà a carico della parte convenuta che liquida in complessivi € 4.500,00, oltre iva e cpa.

Roma, 2.3.2017

IL GIUDICE

Dott.ssa Francesca Vincenzi